

**Comune di Alzano Scrivia**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

**Relazione tecnica ed indirizzi operativi**

## Comune di Alzano Scrivia

### Piano di razionalizzazione delle società partecipate

#### Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Alzano Scrivia

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

#### Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Alzano Scrivia – Impatto normativo

#### Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

*“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

.....

*e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”*

### 1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

#### a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**

- Modalità di organizzazione
  - o *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
  - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
  - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012*
  - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
  - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
  - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
  - o *Art. 21bis della L. 287/1990*

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
  - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
  - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
  - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
  - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
  - o *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

**b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate**

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
  - o *c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007*
  - o *c. 569 art. 1 L. 147/2013*
- Riflessi dei risultati delle partecipate
  - o *c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013*
  - o *c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- Razionalizzazione delle partecipate
  - o *Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014*
  - o *c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014*
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
  - o *Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013*
  - o *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013*
- Responsabilità patrimoniale
  - o *c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009*
  - o *c.1 art. 2497 del Codice Civile*
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
  - o *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
  - o *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
  - o *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
  - o *DM 25 gennaio 2015*

**c. Vincoli all'operatività delle partecipate**

- Organizzazione del personale
  - o *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
  - o *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
  - o *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*
- Applicazione Codice degli appalti
  - o *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
- Razionalizzazione costi di funzionamento
  - o *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
  - o *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
  - o *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

- Amministratori delle partecipate
  - o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
  - o dPCM 26/06/2007
  - o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
  - o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
  - o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
  - o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
  - o D. Lgs. 39/2013 - *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
  - o dPR 251/2012 - *Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
  - o art. 11 D. Lgs. 33/2013
  - o c. 39 art. 1 L. 190/2012
  - o c. 1 art. 29 L. 241/1990
  - o Piano Nazionale Anticorruzione – *Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

## **1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015**

### **1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014**

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

### 1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socio dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ....”*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare

misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.”* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l’ente è tenuto ad esprimere l’indirizzo di accorpate tali società in un’unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l’accorpamento di due società, di cui una operante nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete

di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.


- ***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.



### 1.3 Le società partecipate dal Comune di Alzano Scrivia – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Alzano Scrivia



#### 1.3.1 A.M.I.A.S. S.p.a. - Azienda Multiservizi Idrici ed Ambientali Scrivia S.p.A.

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Alzano Scrivia detiene il 0,31% del capitale sociale.

#### Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

**Articolo 3 – Oggetto Sociale**

1. La Società ha per oggetto attività di controllo, trattamento, difesa, valorizzazione delle risorse idriche, compreso il riutilizzo a fini irrigui e/o industriali e la valorizzazione a fini energetici, e la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 4.1, lett. f) L.5.01.1994 n. 36 s.m.i., formato dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue civili ed industriali.

[...]

**Articolo 4 – Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2448 Codice Civile.

**Rapporti di servizio con l'ente**

La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato detenendo la proprietà delle reti funzionali all'erogazione dei servizi alla collettività. Ha un rapporto di servizio diretto con la società Gestione Acqua Spa, soggetto gestore del servizio.

**Situazione economico patrimoniale**

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<b>Principali grandezze di bilancio</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Attivo patrimoniale	51.774.198,00	52.054.746,00	
Capitale sociale	17.400.000,00	17.400.000,00	
Patrimonio netto	17.810.029,00	17.725.138,00	
Debiti vs banche	2.628.828,00	3.176.707,00	
Valore della produzione	369.987,00	634.841,00	
Costi della produzione	139.188,00	226.583,00	
<i>di cui costi del personale</i>	446,00	447,00	
Saldo proventi e oneri finanziari	(91.950,00)	(123.804,00)	
Saldo proventi e oneri straordinari	(205,00)	-	
Risultato di esercizio	84.890,00	194.000,00	

La società non ha dipendenti; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri.

**Impatto criteri di razionalizzazione**

<b><u>Criterio</u></b>	<b><u>Impatto</u></b>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente; la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Il criterio risulterebbe formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti; l'eventuale intervento di razionalizzazione secondo il criterio in oggetto deve tuttavia essere concertato tra i diversi enti soci, tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'ambito in materia di organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possono derivare per la società in oggetto.</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società in oggetto svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata (indiretta) dell'ente, ovvero Gestione Acqua Spa (partecipata tramite ASMT Servizi Industriali Spa); eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri enti soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'ambito</i>
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Il servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

### **1.3.2 SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.**

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Alzano Scrivia detiene il 0,176% del capitale sociale.

#### **Attività caratteristica**

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

**Articolo 3- Oggetto Sociale**

1. La società ha per oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lsg. 3.4.2006, n. 152 ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4.10.2002, n. 24, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia.

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con l'oggetto suddetto quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, anche per conto terzi nonché la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio nonché la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.

[...]

**Articolo 4 – Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.

**Rapporti di servizio con l'ente**

La società, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità d'ambito competente, opera nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolgendo l'attività di recupero e smaltimento degli stessi.

**Situazione economico patrimoniale**

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<b>Principali grandezze di bilancio</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Attivo patrimoniale	34.301.884,00	32.708.123,00	27.956.906,00
Capitale sociale	8.498.040,00	8.498.040,00	8.498.040,00
Patrimonio netto	9.605.169,00	9.466.485,00	9.390.179,00
Debiti vs banche	6.605.169,00	889.866,00	592.515,00
Valore della produzione	6.357.175,00	12.653.177,00	13.990.144,00
Costi della produzione	14.611.954,00	12.538.446,00	13.899.312,00
<i>di cui costi del personale</i>	2.170.708,00	2.088.045,00	2.126.579,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(285.147,00)	49.646,00	141.352,00
Saldo proventi e oneri straordinari	(18.652,00)	27.268,00	(9.340,00)
Risultato di esercizio	138.685,00	76.305,00	60.584,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 41; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

## Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società opera nell'ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente; la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società in oggetto svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata dell'ente, ovvero Gestione Ambiente Spa (partecipata tramite ASMT Servizi Industriali Spa); eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri enti soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'ambito</i>
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Il servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

### 1.3.3 A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A.

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Alzano Scrivia detiene lo 0,028% del Capitale sociale.

#### **Attività caratteristica**

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

#### **Articolo 4 – Durata**

*La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.*

#### **Art. 5 -Oggetto Sociale**

*La Società è costituita per scissione obbligatoria ai sensi del comma 9, art. 35, legge 28 dicembre 2001 n. 448 e, in quanto beneficiaria di tale operazione di finanza straordinaria, attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, art 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La Società, pertanto, ha per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito elencate:*

- a) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;*
- b) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;*
- c) produzione, trasporto, approvvigionamento, distribuzione gas;*
- d) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione nelle forme consentite dalla legge, di energia elettrica;*
- e) gestione del calore, anche a mezzo reti;*
- f) promozione del risparmio energetico;*
- g) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;*
- h) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione;*
- i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati;*
- j) realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali;*
- k) consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico, idrico e delle analisi di laboratorio;*
- l) consulenza, assistenza e servizi in campo ambientale connessi alla difesa del suolo e alla tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, la realizzazione e la gestione di progetti a ciò finalizzati;*
- m) gestione iniziative di formazione nella materia dei servizi pubblici locali;*
- n) produzione e distribuzione del freddo;*
- o) installazione ed esercizio di reti telematiche,*
- p) assistenza tecnica agli impianti ed alle apparecchiature relativi agli ambiti operativi di cui sopra;*
- q) manutenzione degli automezzi della società e di altri enti.*

*[...]*

#### **Rapporti di servizio con l'ente**

La società svolge per conto del Comune di Alzano Scrivia, attraverso le partecipate Gestione Acqua Spa e Gestione Ambiente Spa, il servizio di raccolta rifiuti ed il servizio idrico integrato, nel rispetto delle indicazioni delle competenti Autorità d'ambito.

### Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Attivo patrimoniale	18.393.785,00	18.600.817,00	18.838.058,00
Capitale sociale	3.856.240,00	3.856.240,00	3.856.240,00
Patrimonio netto	6.986.355,00	6.564.282,00	5.796.824,00
Debiti vs banche	3.615.551,00	4.922.848,00	5.427.225,00
Valore della produzione	4.879.932,00	5.359.145,00	6.868.550,00
Costi della produzione	3.973.895,00	4.130.416,00	6.129.647,00
<i>di cui costi del personale</i>	1.341.547,00	1.420.032,00	2.651.083,00
Saldo proventi e oneri finanziari	423.892,00	(139.583,00)	(151.507,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	206.105,00	89.104,00	(38.422,00)
Risultato di esercizio	1.151.158,00	767.459,00	273.056,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 11; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

### Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società eroga, attraverso le proprie partecipate, servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Alzano Scrivia; in tal senso è risultata strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società in oggetto svolge attività complementari a quelle condotte da altre partecipate dell'ente, ovvero SRT Spa e AMIAS Spa; eventuali interventi di razionalizzazione tra le società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri enti soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalle rispettive e competenti Autorità d'ambito</i>
<b>aggregazione società di servizi</b>	<i>I servizi in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi</i>

**pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)**

*pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.*

**contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)**

*In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.*

#### **1.3.4 A.S.M.T. Energia S.r.l.**

Società a capitale misto in prevalenza privato, di cui il Comune di Alzano Scrivia detiene lo 0,028% del Capitale sociale.

##### **Attività caratteristica**

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

**Durata** – 31 dicembre 2050

**Oggetto Sociale** – La Società ha ad oggetto l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale ai clienti finali, come definito dal D.L. VO 23 maggio 2000, N. 164, e comprende quindi le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.

[...]

##### **Rapporti di servizio con l'ente**

La quota di partecipazione detenuta nella società è stata acquisita a seguito di operazioni straordinarie che hanno interessato ASMT Servizi industriali Spa; la società non eroga alcun servizio per conto dell'ente.



## Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Critério</u>	<u>Impatto</u>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società, pur operando nell'ambito di servizi pubblici locali (distribuzione gas), non svolge alcun servizio per conto del Comune di Alzano Scrivia; in tal senso, il criterio in oggetto risulta applicabile.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>il criterio non dovrebbe risultare applicabile; non risulta tuttavia possibile reperire i dati relativi ad amministratori e dipendenti</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Il Comune di Alzano Scrivia non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da ASMT Energia srl; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i>
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto la società è controllata da un soggetto privato.</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>In quanto società a capitale misto, ASMT Energia srl non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi.</i>

## Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Alzano Scrivia

---

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

### 2.1 A.M.I.A.S. S.p.a. - Azienda Multiservizi Idrici ed Ambientali Scrivia S.p.A.

<b>Priorità di razionalizzazione</b>	<i>Rilevato che la società non ha dipendenti, risulta applicabile il criterio di razionalizzazione di alla lett. b) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; in tal senso, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea dei soci e delle indicazioni dell'Autorità d'ambito, il Comune si farà promotore di interventi di razionalizzazione finalizzati all'accorpamento della società.</i>
<b>Modalità di intervento</b>	<i>Tenuto conto della quota di partecipazione detenuta dal Comune, nonché lo specifico settore in cui opera la società, la fattibilità degli interventi di razionalizzazione della società, salvo quelli attinenti al contenimento dei costi di funzionamento, dovrà essere preventivamente condivisa con gli altri soci, con l'Autorità di regolazione d'ambito e con gli amministratori della stessa società</i>
<b>Tempi di attuazione</b>	<i>- entro 30 aprile: verifica indirizzi operativi delle altre amministrazioni socie ed eventuale avvio di confronti collegiali al fine di valutare la sostenibilità di interventi di razionalizzazione; - entro 30 giugno: segnalazione agli amministratori della società, anche tenuto conto dei confronti intervenuti con le altre amministrazioni socie, degli indirizzi di razionalizzazione della partecipazione - entro 30 settembre: comunicazione al Consiglio comunale degli esiti delle verifiche e dei confronti di cui ai passaggi precedenti al fine di condividere ed approvare l'eventuale percorso di razionalizzazione.</i>
<b>Risparmi da conseguire</b>	<i>- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012) - in considerazione dell'incertezza circa la sostenibilità del percorso di razionalizzazione della partecipata, non sono al momento preventivabili ulteriori risparmi</i>

---

## 2.2 SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.

### **Priorità di razionalizzazione**

*La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.  
In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.*

### **Modalità di intervento**

*Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.  
Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.*

### **Tempi di attuazione**

*- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica  
- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica*

### **Risparmi da conseguire**

*- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)*

## 2.3 A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A.

### **Priorità di razionalizzazione**

*La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.  
In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.*

<b>Modalità di intervento</b>	<i>Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i>
<b>Tempi di attuazione</b>	<i>- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica - entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica - entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>
<b>Risparmi da conseguire</b>	<i>- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)</i>

#### **2.4 A.S.M.T. Energia S.r.l.**

<b>Priorità di razionalizzazione</b>	<i>La società non è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; la quota di partecipazione del Comune sarà pertanto oggetto di interventi di dismissione.</i>
<b>Modalità di intervento</b>	<i>Il percorso di dismissione dovrà rispettare le disposizioni statutarie, civilistiche nonché le indicazioni giurisprudenziali che raccomandano di preservare e valorizzare i beni patrimoniali dell'ente locale.</i>
<b>Tempi di Attuazione</b>	<i>- entro 31 maggio valutazione del valore della quota detenuta dal Comune di Alzano Scrivia - entro 15 luglio: esperimento procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote - entro 15 settembre comunicazione al CdA, per eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali soci, del valore effettivo di dismissione delle quote, come determinato a seguito di procedura di cui al punto precedente - entro 30 novembre: effettiva dismissione delle quote</i>
<b>Risparmi da conseguire</b>	<i>Non si prevedono specifici risparmi da conseguire; obiettivo è quello di preservare e recuperare il valore della quota detenuta dall'ente.</i>

